



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE

della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della BASILICATA

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 19 del 21 dicembre 2020



Capo I

Disposizioni Generali

Funzioni della Camera arbitrale

1. La Camera arbitrale è un organismo costituito presso la Camera di commercio, industria artigianato agricoltura della Basilicata in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, 2° comma lett. g) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Scopo della Camera arbitrale è quello di curare la gestione dei servizi di risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, alternativi alla giurisdizione dei giudici ordinari, nonché amministrare procedimenti per la risoluzione di contrasti sulla gestione di società a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
3. Secondo le disposizioni del presente Regolamento, la Camera arbitrale, su istanza di parte ed in presenza di specifica convenzione che rinvii alla sua competenza, amministra arbitrati rituali ed irrituali.
4. Analogamente, la Camera arbitrale in persona del suo Presidente, può nominare arbitri in procedimenti non amministrati secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. La Camera arbitrale opera attraverso il Presidente, il Consiglio direttivo e la Segreteria.

Art. 1 Accordo arbitrale

1. La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica qualora le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di commercio della Basilicata o alla Camera arbitrale della Basilicata o al suo Regolamento o contenga espressioni analoghe. Tutte le controversie cui l'accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, destinato a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi con una determinazione dell'arbitro avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, solo quando la volontà delle stesse sia espressa chiaramente in tal senso. L'Arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto, salvo che le parti pattuiscano concordemente che decida secondo equità.
2. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o sull'esistenza dell'accordo compromissorio nella fase antecedente all'inizio del procedimento arbitrale, che si identifica con la nomina degli arbitri, la Camera arbitrale, con deliberazione del Consiglio direttivo assunta a maggioranza dei componenti, valuta e delibera se dare o meno seguito al procedimento.



3. Nel caso in cui le contestazioni sorgano successivamente alla nomina degli arbitri, la decisione, rientrando nell'ambito della materia controversa, sarà oggetto di deliberazione degli arbitri.
4. Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all'arbitrato da svolgersi presso la Camera arbitrale, la domanda di arbitrato può essere trasmessa, purché entrambe le parti sottoscrivano un'integrazione del compromesso o della clausola.

Art. 2 La domanda arbitrale

1. La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve proporre la relativa domanda con atto sottoscritto e depositato a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC presso la Segreteria della Camera arbitrale, inviandone copia all'altra parte con qualunque mezzo idoneo ad attestare la regolarità dell'invio (PEC, lettera raccomandata a/r, notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario). La domanda di arbitrato viene depositata via PEC, inviando il file della copia scannerizzata della domanda di arbitrato con gli allegati, la ricevuta di pagamento e la prova della notifica. L'imposta di bollo è adempiuta con l'apposizione delle marche da bollo.
2. La domanda deve contenere:
 - a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, ove nominato, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento ;
 - c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, la formulazione dei quesiti e, per quanto possibile, l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - d) l'eventuale indicazione di mezzi di prova;
 - e) ogni altro documento che la parte ritenga di dover allegare;
 - f) l'indicazione se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio, nonché l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
 - g) la nomina dell'arbitro con le sue generalità, se prevista dall'accordo arbitrale e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all'interno dell'Elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale, del terzo arbitro o dell'arbitro unico
 - h) l'accettazione espressa del presente Regolamento.
3. Alla domanda vanno allegati:
 - 1) il compromesso e/o la clausola compromissoria;



- 2) attestazione del versamento dei diritti di registrazione per i servizi arbitrali camerale di cui alle tariffe allegate;
- 3) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

La domanda ed i documenti allegati devono essere depositati entro 10 giorni presso l'Ufficio di Segreteria in più esemplari originali uno per l'Ufficio di Segreteria, uno per ogni controparte e tante copie quanti sono gli arbitri. Gli esemplari della domanda per l'Ufficio e per le controparti devono essere in regola con l'imposta di bollo, mentre le copie per gli arbitri sono prodotte in carta libera.

Art. 3 Risposta del convenuto ed eventuale domanda riconvenzionale

1. La Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota in apposito registro cronologico dei procedimenti la data di ricevimento della domanda. Successivamente comunica alla controparte o alle controparti, a mezzo PEC all'indirizzo digitale indicato dalla parte ricorrente, notizia della domanda ricevuta invitandola/e a presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni, l'atto di risposta contenente:
 - a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) le proprie difese e istanze ed eventuale domanda riconvenzionale, con indicazione del valore economico;
 - d) se il procedimento dovrà essere affidato ad un arbitro unico o ad un collegio;
 - e) la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta, all'interno dell'Elenco degli arbitri, del terzo arbitro o dell'arbitro unico
 - f) l'atto che contiene il compromesso o la clausola compromissoria;
 - g) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo diritto o secondo equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano chiare nell'accordo compromissorio;
 - h) il nome, il domicilio professionale, l'indirizzo PEC e la procura ad litem del difensore e l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, nonché l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento ;
 - i) l'indicazione sommaria delle prove addotte;
 - j) l'accettazione espressa del presente Regolamento;Alla memoria di risposta vanno allegati:
 - attestazione del versamento dei diritti di registrazione per i servizi arbitrali camerale di cui alle tariffe allegate;
 - ogni altro documento che la parte ritiene di allegare
2. La Segreteria provvede a trasmettere l'atto di risposta alla parte ricorrente la quale, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ha la facoltà di depositare una replica, nei 15 giorni successivi.



La memoria di risposta ed i documenti allegati devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria in più esemplari originali, uno per l'Ufficio di Segreteria, uno per ogni controparte e tante copie quanti sono gli arbitri. Gli esemplari della memoria per l'Ufficio e per le controparti devono essere in regola con l'imposta di bollo, mentre le copie per gli arbitri sono prodotte in carta libera.

CAPO II GLI ARBITRI

Art. 4 Gli arbitri

1. Le controversie sono risolte da un arbitro unico nominato dalle parti o da un collegio di tre arbitri. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti circa il numero degli arbitri, la controversia è affidata ad un Arbitro unico nominato dal Consiglio direttivo della Camera arbitrale, salvo che lo stesso Consiglio non stimi opportuno, per le caratteristiche della controversia, che la stessa sia deferita ad un Collegio arbitrale.
2. Qualora le parti convengano che la controversia venga decisa da un arbitro unico, lo nominano di comune accordo entro quindici giorni dal deposito della risposta della parte convenuta, scegliendolo tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 6. Se le parti non si accordano l'arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera arbitrale, scegliendolo tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 6.
3. Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga decisa da un Collegio composto da tre arbitri, ciascuna parte designa un arbitro nei rispettivi scritti difensivi, domanda di arbitrato e memoria di risposta; se una delle parti non provvede, la nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo della Camera arbitrale.
4. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato, entro quindici giorni dall'avvenuta nomina dei due arbitri, dal Consiglio Direttivo della Camera arbitrale scegliendolo tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 6. Resta in facoltà delle parti pattuire che il terzo arbitro con funzione di Presidente possa esser designato dalle medesime o dai rispettivi difensori, entro un prefissato termine.
5. Qualora le parti, o i loro rispettivi difensori, non procedano alla nomina entro il termine stabilito, il terzo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera arbitrale, sempre nell'ambito degli iscritti all'elenco di cui all'art. 6.
6. Se non è diversamente pattuito, nell'ipotesi di controversia con più di due parti, aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche contenute nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri il Consiglio Direttivo nominerà un collegio arbitrale composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente.
7. Nel caso di arbitrato societario la nomina dell'arbitro o degli arbitri compete al Consiglio Direttivo della Camera arbitrale.



8. L'individuazione degli arbitri da parte del Consiglio Direttivo dovrà garantire quanto più possibile il principio della rotazione degli incarichi e sarà effettuata sulla base della specifica competenza degli stessi.

Art. 5 Controversie connesse

Qualora siano proposte domande arbitrali relative a controversie fra loro connesse secondo la disciplina di cui all'art 40 del c.p.c., il Consiglio Direttivo può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale (arbitro unico o collegio). L'organo arbitrale investito di più procedimenti tra loro connessi, può disporre la riunione affinché siano decisi con un unico lodo.

Art. 6 Elenco degli arbitri

1. Il Consiglio Direttivo forma un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche, economiche e tecniche, ritenute idonee a svolgere funzioni arbitrali.
2. Per essere inclusi nell'elenco di cui innanzi gli interessati devono avanzare idonea istanza e dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere iscritti da almeno cinque anni nell'Albo, Collegio o Ordine Professionale di competenza;
 - essere in possesso di specifiche competenze in materia arbitrale e aver frequentato con profitto almeno un corso di formazione e/o aggiornamento professionale in arbitrato nell'ultimo decennio ovvero avere svolto la funzione di arbitro in almeno tre procedimenti arbitrali;
3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato di norma ogni anno. E' in facoltà del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale procedere ad integrazioni anche nel corso dell'anno, quando specifiche esigenze o ragioni di opportunità lo richiedano.
4. Le iscrizioni nell'elenco sono effettuate dal Consiglio Direttivo della Camera arbitrale su domanda dell'interessato.

Le domande dovranno essere corredate:

 - a) da un curriculum professionale;
 - b) da documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 2;
 - c) da espressa dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e delle tariffe allegate.
5. La Camera può disporre con deliberazione del Consiglio Direttivo la cancellazione delle persone incluse nell'elenco qualora risultino responsabili di gravi fatti, tali da incidere sul prestigio del ruolo rivestito o comunque capaci di porre in dubbio il dovere di imparzialità, rendendole conseguentemente inidonee alle funzioni arbitrali.

Non potranno in ogni caso essere iscritti nell'elenco degli arbitri ovvero, se iscritti, mantenere l'iscrizione, coloro i quali abbiano riportato la sanzione disciplinare



definitiva della sospensione, della cancellazione e della radiazione da parte dei rispettivi ordini o collegi di appartenenza e ogni altra sanzione disciplinare, comunque denominata, che inibisca l'esercizio della professione, ovvero abbiano subito condanne definitive per delitti non colposi, salve le ipotesi di riabilitazione e di altre cause estintive del reato.

6. La deliberazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l'interessato, ove possibile, ed ha carattere strettamente riservato.

Art. 7 Dichiarazione di indipendenza

1. Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti. Egli deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza nella quale affermi:
 - a) l'assenza di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza;
 - b) l'assenza di qualunque interesse personale od economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
 - c) l'assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che possa minare la sua imparzialità.

Non possono essere nominati arbitri coloro che sono privi, in tutto o in parte, della capacità legale di agire, nonché coloro i quali abbiano, in qualsiasi modo diretto o indiretto, interesse nell'affare oggetto di controversia, ovvero rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti.

Nel corso del procedimento ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico, presentando, ove sussistano le condizioni, domanda di astensione, per i motivi di cui all'art. 51 del c.p.c.. Sulla richiesta di astensione, sentito l'arbitro interessato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, decide il Consiglio Direttivo della Camera arbitrale in via definitiva e con provvedimento motivato.

Art. 8 Accettazione della nomina

Effettuata la nomina dell'arbitro la Segreteria della Camera arbitrale informa le parti e l'arbitro stesso, il quale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà inviare alla Segreteria l'accettazione dell'incarico nonché la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al precedente art.7.

Alle parti del procedimento, la comunicazione di cui al comma precedente, è inviata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 815 bis del codice di procedura civile

L'incarico si intende rifiutato in caso di mancato invio della comunicazione di accettazione del medesimo entro il termine assegnato. L'Arbitro può rinunciare all'incarico anche successivamente all'accettazione, rassegnando le proprie dimissioni, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento di attività professionale.



La mancata accettazione (tacita o espressa) ovvero la rinuncia all'incarico sono tempestivamente comunicate alle parti costituite al fine di attivare la procedura prevista per la sostituzione dal successivo articolo 9.

Art. 9 Sostituzione dell'arbitro

1. La sostituzione dell'arbitro unico o di un arbitro componente del Collegio arbitrale, può avvenire:
 - a) per morte;
 - b) per impossibilità ad adempiere al proprio ufficio, per infermità o altro grave motivo;
 - c) per mancata accettazione ovvero rinuncia ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
 - d) per ricusazione;
 - e) per negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale.
2. Alla sostituzione provvede il Consiglio Direttivo. Se l'Arbitro da sostituire era stato designato da una delle parti, questa è invitata dalla Segreteria ad effettuare una nuova designazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo comma 4, decorso il quale vi provvede comunque il Consiglio Direttivo.
3. In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale si procede alla sostituzione persistendo il comportamento censurato anche a seguito di un richiamo scritto e motivato ad opera del Presidente del Consiglio direttivo della Camera arbitrale, nel caso si tratti di Arbitro unico, ovvero, in presenza di una pluralità di arbitri, dal Presidente del Collegio arbitrale.
4. La Segreteria della Camera arbitrale, al verificarsi di una delle circostanze che comportano la sostituzione, lo comunica alle parti che hanno indicato l'Arbitro unico ovvero alla parte che ha nominato l'arbitro componente del Collegio arbitrale, invitandole/a a provvedere ad una nuova designazione.
5. L'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito è determinato, nel provvedimento stesso di sostituzione, dal Consiglio direttivo della Camera arbitrale tenendo conto dell'attività da questi effettivamente prestata prima della sostituzione.

Art.10 Ricusazione degli arbitri

1. La parte può ricusare l'arbitro che non ha nominato, nei casi previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile. Negli stessi casi - se sopravvenuti o comunque conosciuti successivamente alla nomina - la parte può ricusare anche l'arbitro che essa stessa ha nominato.

La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Consiglio Direttivo della Camera arbitrale entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e della dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.



2. Sulla richiesta di ricusazione, sentito l'arbitro interessato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, decide il Consiglio Direttivo della Camera arbitrale in via definitiva e con provvedimento motivato.

3. Il Consiglio direttivo emette un provvedimento di sostituzione dell'arbitro ricusato oppure di inammissibilità dell'istanza di ricusazione.

Il provvedimento di sostituzione è adottato quando:

- a) l'arbitro è ricusato da tutte le parti;
- b) si ritiene fondata l'istanza avanzata da una di esse.

In caso di sostituzione, la parte o le parti che in precedenza avevano scelto l'arbitro, poi ricusato, sono tenute a comunicare la nomina del nuovo arbitro entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ricusazione. In mancanza provvederà il Consiglio direttivo.

CAPO III IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 11 Adempimenti della Segreteria

1. Entro 5 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro (in caso di collegio), la Segreteria, dopo aver ricevuto il versamento dell'acconto delle spese amministrative camerali dalle parti, trasmette il fascicolo in copia all'arbitro.

Art. 12 Sede dell'Arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso una delle sedi della Camera arbitrale.
2. Con l'accordo delle parti, l'arbitro o gli arbitri possono comunque stabilire una diversa sede, anche per lo svolgimento di singole attività processuali. In ogni caso, l'arbitro o gli arbitri, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, possono utilizzare lo strumento della videoconferenza per la tenuta delle riunioni o per lo svolgimento delle udienze con le parti e/o con altri soggetti del procedimento

Art. 13 Regole di procedura

1. Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio dello stesso sono quelle stabilite dall'arbitro, purchè sia garantito il principio del contraddittorio.
2. L'arbitro, in ogni caso quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione fra le parti nella prima udienza e ne redige verbale. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento della fase istruttoria.
3. In difetto di conciliazione, l'arbitro o il Collegio assegnano alle parti i termini per produrre i documenti, la cui esibizione si è resa necessaria a seguito dell'articolazione difensiva avversaria, e per presentare eventuali memorie e repliche.



4. L'arbitro, o il Collegio, può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta della parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio e in conformità al dettato dell'art. 819 ter del codice di procedura civile.
5. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta la decadenza della parte dalla prova, salva la possibilità di rimessione in termini assunta, con provvedimento motivato.
6. L'arbitro può nominare uno o più consulenti d'ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dal Consiglio Direttivo. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste negli articoli 8 e 9 in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. La liquidazione degli oneri dei consulenti viene effettuata dal Consiglio con apposito provvedimento, previa verifica, ove possibile, dell'applicazione degli onorari stabiliti dalla legge per gli incarichi conferiti dagli organi giudiziari.
7. Conclusa la fase istruttoria, l'arbitro fissa un termine per la presentazione di memorie conclusionali e l'udienza di discussione orale.
8. Il Collegio Arbitrale può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi Componenti. Le parti o gli arbitri possono, altresì, autorizzare il Presidente del Collegio Arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.
9. L'arbitro, se le parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
10. Le date di udienza sono fissate dall'arbitro e comunicate alle parti con congruo preavviso, e comunque almeno sette giorni prima della relativa data. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria l'arbitro redige un verbale che deposita in Segreteria a disposizione delle parti.
11. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri oppure essere assistiti da difensori muniti di procura. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione. Se una parte non si presenta all'udienza, senza giustificato motivo, l'arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza stessa; in caso contrario provvede alla riconvocazione.

Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.

Se la transazione tra le parti interviene dopo la costituzione dell'organo arbitrale, l'arbitro redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato



dall'obbligo di pronunciare il lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

Le parti possono concordare la temporanea sospensione dell'arbitrato per tentare di definire la controversia mediante conciliazione avvalendosi dell'assistenza tecnica del Segretario della Camera arbitrale. A tal fine dovranno depositare presso la Segreteria della Camera arbitrale un atto congiunto, sottoscritto dalle parti e dagli eventuali loro difensori, con il quale si chiede la sospensione per un determinato periodo di tempo, comunque, non superiore a giorni trenta. L'arbitro, preso atto di ciò, sospenderà il giudizio ed i conseguenti termini per pervenire alla decisione e fisserà un'udienza successiva allo scadere del termine di sospensione. Dell'eventuale accordo raggiunto sarà redatto verbale sottoscritto dalle parti. Nell'udienza fissata dopo il periodo di sospensione, l'arbitro, ove sia intervenuta la conciliazione, ne prenderà atto e trasferirà il contenuto di questa nel lodo, altrimenti procederà alla definizione della controversia secondo il progetto di cui al successivo articolo.

CAPO IV IL LODO E LE SPESE

Art. 14 Forma del lodo

1. Il lodo viene redatto per iscritto e sottoscritto dall'arbitro; in caso di collegio arbitrale, il lodo è deliberato a maggioranza dei voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale nella sede dell'arbitrato o in videoconferenza.
2. Ai sensi del disposto di cui all'art. 816 c.p.c., se non è disposto diversamente dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il lodo può essere sottoscritto dai componenti il collegio arbitrale in tempi e luoghi diversi, anche all'estero. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo, giorno, mese e anno in cui è apposta.
3. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza dei componenti, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti i componenti o in videoconferenza e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscrivere.
4. E' ammessa la sottoscrizione con firma digitale della decisione redatta in formato originale digitale. L'atto contenente la decisione è depositato, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, presso la segreteria della Camera arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno che resta ivi depositato. L'atto formato in originale digitale e munito di firma digitale è trasmesso a cura dell'Arbitro unico o del Presidente del Collegio Arbitrale all'indirizzo PEC della Segreteria della Camera arbitrale. La segreteria provvede quindi a trasmettere alle parti a mezzo PEC l'atto contenente la decisione arbitrale depositata in formato originale ovvero a dare comunicazione alle medesime dell'avvenuto deposito dell'atto sottoscritto con firma autografa invitandole a ritirare l'originale a ciascuna spettante.



5. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Art. 15 Contenuto del lodo

1. Il lodo deve pronunciarsi motivatamente su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia osservando i requisiti previsti nell'articolo 823 c.p.c..
2. L'arbitro deve indicare nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di procedimento e di quelle di difesa.
3. Se l'arbitro ritiene, per motivi da indicare dettagliatamente, di poter decidere separatamente su alcune delle domande che costituiscono il merito della controversia, emette un lodo parziale.
4. Il deposito del lodo parziale non modifica il termine per il deposito del lodo definitivo previsto nell'art. 16.2 fatta salva la possibilità di richiedere eventuali proroghe.

Art. 16 Termini

1. Il lodo deve essere comunque depositato dall'arbitro presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro sei mesi dalla prima udienza di costituzione dell'organo arbitrale salva la facoltà delle parti di assegnare un termine inferiore, sin dal perfezionamento della clausola compromissoria o del compromesso. Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti più uno. La Camera arbitrale trasmette il lodo in originale a ciascuna parte mediante pec ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il termine per il deposito del lodo viene sospeso in relazione all'ipotesi prevista nell'art. 17.3. Il Consiglio Direttivo può decidere d'ufficio o su istanza della parte o dell'arbitro la sospensione del procedimento, in presenza di ogni altro giustificato motivo.
3. Il termine è prorogato dal Consiglio Direttivo, quando ricorrano giusti motivi, ovvero per consenso unanime delle parti. Nell'ipotesi di proroga il termine finale non può comunque superare la metà di quello originariamente assegnato.

Art. 17 Spese del procedimento

1. Le spese di procedimento sono determinate dal Consiglio Direttivo.
Esse comprendono:
 - a) i diritti di registrazione, che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto con la memoria di risposta, come da tariffa;
 - b) i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale per l'attività di segreteria, come da tariffa;
 - c) gli onorari (e rimborsi spese) dell'arbitro, determinati in base al valore economico della lite secondo la tariffa allegata, e dei criteri in calce esplicitati.
In caso di collegio, il Consiglio Direttivo può stabilire onorari differenziati per i componenti il Collegio Arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli



- altri membri;
- d) gli onorari (e rimborsi spese) del consulente tecnico d'ufficio, come determinati dal Consiglio Direttivo.
 - e) La Segreteria può richiedere alle parti, oltre all'acconto di cui all'art. 11, altri anticipi rispetto alla determinazione finale delle spese effettuate dal Consiglio Direttivo di cui al comma precedente.
2. Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in uguale misura sino al termine del procedimento. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere effettuato dall'altra parte. In tal caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente.
 3. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, su segnalazione della Segreteria, il Presidente del Consiglio Direttivo adotta un provvedimento con cui dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere dal giorno successivo alla regolarizzazione, di cui la Segreteria fornisce tempestiva notizia all'arbitro.
 4. Qualora il versamento non sia stato effettuato entro sei mesi dalla richiesta dello stesso, il Consiglio direttivo può dichiarare l'improcedibilità del procedimento.
 5. Se il procedimento si conclude prima dell'emissione del lodo, il Consiglio Direttivo delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui si è concluso il procedimento ed all'attività svolta.
 6. Il Consiglio Direttivo, in casi di straordinaria complessità della controversia o del procedimento, può determinare spese di procedimento eccedenti la tariffa.

CAPO V ARBITRATO IRRITUALE

Art. 18 - Procedimenti di arbitrato irrituale

1. Il procedimento di arbitrato irrituale è regolato dalle disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.
Ove le parti non abbiano diversamente previsto, l'Arbitro o il Collegio arbitrale deve emettere la propria pronuncia entro 100 giorni dalla data in cui, in sede di prima udienza, dà atto della sua avvenuta regolare costituzione

Art. 19 - Riservatezza

1. La Camera arbitrale, l'Ufficio di Segreteria, il Tribunale arbitrale, i consulenti tecnici d'ufficio, gli arbitratori ed i periti sono obbligati a mantenere riservata ogni informazione o notizia riguardanti i procedimenti amministrati in conformità al presente Regolamento.



2. Le pronunce arbitrali di maggior interesse potranno essere oggetto di pubblicazione solo in caso di autorizzazione scritta delle parti e, comunque, previo oscuramento dei loro nominativi.

Art. 20 - Obbligo di conservazione dei fascicoli

1. L'Ufficio di Segreteria cura la conservazione dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti secondo le procedure del presente Regolamento per un termine non inferiore a 5 anni.

Art. 21 Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione sul sito istituzionale Internet della Camera di Commercio della Basilicata.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme del codice di procedura civile.



CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE

Clausola compromissoria -.tipo (1)

Qualsivoglia controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio della Basilicata, da n.(2) arbitro/i nominato/i secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

L'arbitro/i deciderà secondo (3) ; la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

- (1) La clausola compromissoria è una clausola inserita in contratti ed ha per oggetto controversie eventuali e future.
- (2) Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari.
- (3) Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità.



CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO RITUALE (valida per tutti i contratti tranne quelli societari)

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità alle norme del Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. della Basilicata, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di accettare, da n. ___ arbitro/i nominato/i secondo le modalità contenute nel detto Regolamento. L'arbitro/gli arbitri deciderà/decideranno secondo equità/diritto nel rispetto delle norme degli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e di quelle contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. della Basilicata.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -TIPO PER CONTRATTI SOCIETARI
(Ipotesi di Arbitro Unico)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata.

(Ipotesi di Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di n. (numero dispari) arbitri, tutti



nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata,

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale se non designato direttamente dal Consiglio Direttivo. La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. L'arbitro o il collegio arbitrale, dovrà decidere entro il termine stabilito dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale, o dell'arbitro, vincoleranno le parti. L'arbitro, o il collegio arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro, o del collegio arbitrale, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; quelle del codice di procedura civile e le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata.



COMPROMESSO ARBITRALE (1)

I sottoscritti (2)

Convengono

Di deferire tale controversia alla decisione di n. arbitro/i da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio della Basilicata che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

L'arbitro/i procederà secondo (4)

in via (5)

.

- (1) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando già la controversia sia insorta fra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.
- (2) Indicazione del nome e della residenza (o se società) della sede delle parti.
- (3) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.
- (4) Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro/i avvenga secondo diritto o secondo equità
- (5) Le parti devono decidere se optare per l'arbitrato rituale o per quello irrituale.



ALLEGATO B

TARIFFE DEI SERVIZI ARBITRALI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSA

DIRITTI DI REGISTRAZIONE €50,00

DIRITTI AMMINISTRATIVI

Valore della lite	Ammontare dei diritti amministrativi
Fino a 10.329,14 €	€ 103,29
Da 10.329,14 € a 25.882,84 €	€ 309,87
Da 25.882,84 € a 51.645,69 €	€ 619,75
Da 51.645,69 € a 103.291,38	€ 1.291,14
Da 103.291,38 € a 258.228,45 €	€ 2.065,83
Da € 258.228,45 a € 516.456,90	€ 3.615,20
Da € 516.456,90 a € 2.582.284,50	€ 7.230,39
Da € 2.582.284,50 a € 5.164.569,00	€ 11.362,05
Oltre € 5.164.569,00	€ 11.362,05 + 0,1% sull'eccedenza

ONORARI ARBITRALI

Valore della lite		ARBITRO UNICO		COLLEGIO ARBITRALE	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 10.329,14		€ 258,23		€ 774,69	
Da € 10.329,14	A € 25.822,84	€ 516,46	€ 1.239,50	€ 1.549,37	€ 3.098,74
Da € 25.822,85	A € 51.645,69	€ 1.239,50	€ 2.065,83	€ 3.098,74	€ 5.164,57
Da € 51.645,70	A € 103.291,38	€ 2.065,83	€ 3.615,20	€ 5.164,57	€ 9.296,22
Da € 103.291,38	A € 258.228,45	€ 3.615,20	€ 6.197,48	€ 9.296,22	€ 18.075,99
Da € 258.228,45	A € 516.456,90	€ 6.197,48	€ 18.075,99	€ 15.493,71	€ 41.316,55
Da € 516.456,90	A € 2.582.284,50	€ 10.329,14	€ 36.151,98	€ 25.822,84	€ 87.797,67
Da € 2.582.284,50	A € 5.164.569,00	€ 12.911,43	€ 61.974,83	€ 33.569,70	€ 118.785,09
Oltre € 5.164.569,00		€ 20.658,28	€ 61.974,83 + 0.5% sull'eccedenza	€ 46.481,13	€ 118.785,09 +1% sull'eccedenza



CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le domande formulate dalle parti volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito ecceduto in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'Arbitro/ il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.
8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.